

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 264/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1053]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piridato in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **32015 R 1106**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70),
  - **32015 R 1115**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22),
  - **32015 R 1154**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015 (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18),

<sup>(1)</sup> GUL 181 del 9.7.2015, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GUL 182 del 10.7.2015, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GUL 187 del 15.7.2015, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GUL 188 del 16.7.2015, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GUL 195 del 23.7.2015, pag. 37.

